

QUESITO

Cosa significa: "E' consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell'avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno."

In realtà io sono inserita in GI I fascia x il sostegno e vorrei chiedervi anche:

1) qualora accettassi una nomina su posto comune fino ad avere diritto potrei, poi, lasciarla per un'altra supplenza fino ad A.D. sul sostegno?

2) se, invece, accettassi una supplenza breve su posto comune potrei, poi, lasciarla per un'altra supplenza sul sostegno, anche se quest'ultima è fino all'A.D. oppure se, quest'ultima supplenza ha una data certa, cioè una supplenza breve (es. maternità o malattia)?

Scusate la confusione e l'ignoranza, mi piace lavorare sul sostegno ma, nel contempo non vorrei precludermi la possibilità di cominciare ad accumulare punteggio. Grazie mille...

RISPOSTA

Il MIUR, in data 30/8/2013, ha emanato ed inviato agli Uffici Scolastici Regionali la **nota prot. 1878** avente per oggetto: "Anno Scolastico 2013/2014 - Istruzioni e indicazioni operative in materie di supplenze al personale docente, educativo ed ATA".

Con tale nota il Ministero fornisce specifiche istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenza al personale scolastico per l'a.s. 2013/2014. Il paragrafo relativo ai "Posti di sostegno" si conclude con la frase da Lei citata che permette ad un supplente di lasciare una qualsiasi supplenza temporanea (fino all'AD, maternità, breve) per un'altra supplenza temporanea, purché su sostegno.

data 18/09/2013